

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE IL NUOVO RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Relatori : Avv. Prof. Raffaella Muroi

Professore associato di Diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avv. Riccardo Martinoli

Ricercatore - *RTDA* - in Diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Modera: Avv. Massimo Palazzi – Ordine Avvocati di Busto Arsizio

Busto Arsizio, 16 dicembre 2022

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Attuazione della Legge delega n. 134 del 2021.

Riforma «a 360°» del Codice di procedura civile.

- Tutela di cognizione: riforma procedimento ordinario; introduzione rito semplificato; nuovo rito gdp (ampliamento della competenza per valore, art. 7 c.p.c.).
 - Tutela esecutiva: riforma in materia di pignoramento presso terzi; esecuzione per espropriazione forzata di beni immobili (nuova vendita c.d. demandata ad esecutato); abrogazione formula esecutiva.
 - Tutela cautelare: poteri cautelari attribuiti anche agli arbitri – anche fase di reclamo – nuovi artt. 818 e 818*bis* c.p.c.
 - Volontaria giurisdizione: Nuovo procedimento avanti al «Tribunale della famiglia»; Tutela della persona (es. notaio rogante non Giudice Tutelare può autorizzare la vendita di beni).
 - Riforma arbitrato rituale artt. 816 ss. c.p.c.
-
- A.D.R.: Mediazione e negoziazione assistita nuove prospettive.

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
Procedimenti instaurati dopo il 30.06.2023	Regola generale
<p>Giustizia digitale Procedimenti <u>pendenti e instaurati</u> dal 01.01.2023 (Tribunale; Corte Appello e Cassazione)</p> <p>(Gli articoli 196 <i>quater</i> e 196 <i>sexies</i> dis. att. c.p.c. si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente dal 30.06. 2023)</p>	<p><u>Cod. proc. civ.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Udienza mediante collegamenti audiovisivi; Art. 127 e 127 <i>bis</i> c.p.c.;• Deposito note scritte in sostituzione dell'udienza. Art. 127 <i>ter</i> c.p.c.; <p><u>Disp. att. c.p.c.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) art. 196 <i>quater</i> c.p.c.;• Atto redatto in formato elettronico art. 196 <i>quinquies</i> c.p.c.;• Perfezionamento del deposito dell'atto telematico, art. 196 <i>sexies</i> c.p.c.• Estrazione copia cartacea atti telematici, art. 196 <i>septies</i> c.p.c.

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
Sentenze pubblicate a partire dal 30.06.2022	Impugnazioni in generale e appello Artt. 323 – 359 c.p.c.
Giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 01.01.2023	Giudizio di Cassazione Giudizio di Revocazione Art. 360 – Art. 403 c.p.c.; Artt. 133 ss. disp. att. c.p.c. Art. 370 c.p.c. abrogato obbligo notifica controricorso Art. 366 c.p.c. abrogato elezione domicilio a Roma
Dal 30.06.2023	Art. 363 <i>bis</i> c.p.c. Rinvio pregiudiziale
Giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01.01.2023 NO fissata udienza o adunanza in camera di consiglio	Art. 372 c.p.c. Produzione altri doc.; Artt. 375- 380 c.p.c. procedimento avanti alla Corte di Cassazione Art. 380 <i>bis</i> proc. in camera di consiglio Art. 380 <i>ter</i> proc. reg. competenza e giurisdizione.

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
<p data-bbox="286 427 810 600">Giustizia digitale Procedimenti <u>pendenti e instaurati</u> dal 01.01.2023 (GdP; Tribunale acque pubbliche)</p> <p data-bbox="271 1002 826 1174">30.06.2023 <u>Procedimenti pendenti e instaurati</u></p>	<ul data-bbox="949 363 2013 606" style="list-style-type: none">• Udienza mediante collegamenti audiovisivi; Art. 127 e 127 <i>bis</i> c.p.c.;• Deposito note scritte in sostituzione dell'udienza. Art. 127 <i>ter</i> c.p.c.; <p data-bbox="949 810 1256 858">Disp. att. c.p.c.</p> <ul data-bbox="949 874 2013 1369" style="list-style-type: none">• Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) art. 196 <i>quater</i> c.p.c.;• Atto redatto in formato elettronico art. 196 <i>quinquies</i> c.p.c.;• Perfezionamento del deposito dell'atto telematico, art. 196 <i>sexies</i> c.p.c.• Estrazione copia cartacea atti telematici, art. 196 <i>septies</i> c.p.c.

Riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022

Entrata in vigore

Applicazione delle norme	Materia
A partire dal 30.06.2022	Riforma in materia di Mediazione D.lgs. 28/2010
A partire dal 30.06.2022	Riforma in materia di Negoziazione assistita L. 162/2014

(segue)

Giustizia rapida, efficiente, deformalizzata

Rapidità: incentivate A.d.r.; sistema di preclusioni rigoroso; riduzione radicale arretrato giudiziario.

Efficienza: digitalizzazione del processo; istituzione dell'Ufficio del processo "equipe" del Giudice.

Deformalizzazione: valorizzazione del raggiungimento dello scopo dell'atto e non delle forme.

(segue)

Rapidità

- Il nuovo rito «ordinario» è il rito semplificato di cognizione («obbligatorio, secondo la relazione illustrativa»). Applicazione ad ampio spettro.

- Rito ordinario di cognizione:
 - unico termine per la costituzione del convenuto, almeno 70 gg. prima dell'udienza 183 c.p.c.
 - Verifiche preliminari all'udienza 183 c.p.c.
 - Giudice giunge preparato all'udienza 183 c.p.c. (dovrà leggere almeno 8 atti) memorie integrative anteposte all'unica udienza (di prima comparizione e trattazione). Obbligatorio tentativo di conciliazione, comparizione personale delle parti (PA?).
 - Ordinanze anticipatorie di accoglimento o di rigetto. Reclamabili.
 - Valorizzazione della discussione orale.

Novità in materia di notificazioni

Art. 137 c.p.c.

Avvocato deve notificare quanto la notifica può essere effettuata via pec (INIPEC o Registro PA).

Anche UG. può notificare a mezzo pec.

Caso di richiesta di notifica cartacea a soggetto obbligato ad essere munito di pec? Avvocato deve dimostrare che notifica telematica non è possibile.

Art. 147 c.p.c.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

La nuova fase introduttiva

(artt. 163 – 174 c.p.c.)

L'introduzione della causa secondo la riforma

- L'atto introduttivo resta atto di citazione «ad udienza fissa» no ricorso (si preserva l'idea di lite come affare strettamente privato cfr. Scarselli).
- *Thema disputandum* e *thema decidendum* definiti alla prima udienza di comparizione e trattazione (riformato art. 183 c.p.c.).
- Trattazione scritta anteposta all'udienza di comparizione (restano 3 memorie termini a ritroso decorrenti dalla data dell'udienza - fissata in citazione o rinviata *ex* art. 171 *bis* c.p.c.).
- Giudice compie le verifiche preliminari (es. assume i provvedimenti sulla corretta instaurazione della causa - *in primis* garanzia del contraddittorio) con ordinanza fuori udienza senza previa comparizione delle parti.

Rito avente natura mista

Si assottiglia la differenza tra fase introduttiva e di trattazione
Richiami all'abrogato rito societario, rito speciale, rito ordinario di cognizione

Tecniche redazionali degli atti

Art. 121 c.p.c.: Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti

«Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

- No «atti romanzo»;
- Necessaria chiara, precisa e sintetica ricostruzione della situazione di fatto: individuazione di TUTTI i fatti rilevanti negli atti introduttivi. Individuazione della *causa petendi*; teoria della sostanziazione (Cass. 10049/2022: la domanda nel suo nucleo immodificabile va identificata, esclusivamente in base al bene della vita - sia esso la res o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale - ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice). Cfr. art. 183 *quater* c.p.c.

(segue) Atto di citazione, art. 163 c.p.c.

- NO decadenza dalla produzione documentale, istanze istruttorie.
- Aggiunta n. 3 *bis*. rispetto della condizione di procedibilità, ove previsto. Tentativo di conciliazione/mediazione, allegare il verbale di mancata conciliazione.
- N. 4. esposizione dei fatti in modo «chiaro e specifico».

(segue) Atto di citazione, art. 163 c.p.c.

- Nuovo n. 7 avvertimento con integrazioni.

«l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi **nel termine di settanta giorni prima dell'udienza** indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con **l'avvertimento che la costituzione** oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, **che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**».

FORMULA NUOVA DA INSERIRE NEI MODELLI

(*segue*) Atto di citazione, art. 163 c.p.c.

Nuovo - unico - termine per la costituzione del convenuto: 70 gg prima dell'udienza

Abrogata abbreviazione dei termini a richiesta dell'attore

art. 163 *bis* c.p.c. **Udienza fissata in citazione**: termini liberi **non inferiori a 120 giorni** dalla notifica dell'atto di citazione. Resta la possibilità per il convenuto di chiedere anticipazione dell'udienza ove fissata ben oltre il termine minimo.

Integrazione dell'avvertimento: (a) obbligo difesa tecnica, salvo espressa esclusione (es. convenuto avvocato); (b) possibilità di accedere al gratuito patrocinio.

Mancata previsione, nullo atto di citazione? Sì, se interpretazione letterale. No, se le integrazioni sono ritenute mere «segnalazioni».

(segue) Nullità della citazione, art. 164 c.p.c.

Apparente modifica solo di coordinamento fra la necessità di integrare l'atto di citazione in caso di nullità per vizio della *editio actionis* con la nuova disciplina delle memorie anticipate.

Problema: coordinamento con art. 183 *quater* c.p.c. **ordinanza «anticipatoria» di rigetto della domanda.**

- se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163.

Vizi attinenti all'identificazione della domanda: soggetti (rileva anche per la c.d. *vocatio in jus*); *petitum* (oggetto della domanda, es. diritto di proprietà/diritto di credito) (sembra solo se non rilevata dal giudice NELL'ORDINANZA PRELIMINARE E NON SANATA SPONTANEAMENTE NELLA MEMORIA N. 1); *causa petendi* (fatto/episodio della vita generatore della vicenda litigiosa).

(segue) Costituzione delle parti, artt. 165 ss. c.p.c.

Attore: costituzione entro 10 giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto introduttivo. Testo resta invariato (anche iscrizione con c.d. velina), deposito dei doc. Esclusa abbreviazione dei termini.

Convenuto: unico termine di costituzione entro 70 giorni prima dell'udienza (termine a ritroso). Non è più contemplata la costituzione «tardiva» entro l'udienza 183 di prima comparizione.

Art. 171 c.p.c.: la parte può costituirsi «successivamente», ferme le decadenze.

Art. 171 *bis* c.p.c. il convenuto verrà dichiarato contumace.

Se costituzione alla «nuova» udienza *ex art.* decade anche dal potere di depositare le memorie istruttorie.

Costituzione attraverso il deposito comparsa di costituzione.

Art. 167 c.p.c.: inalterato, salvo il riferimento alla chiarezza e specificità delle difese. Sottolinea la centralità della contestazione ex art. 115 c.p.c.

(segue) Verifiche preliminari art. 171 *bis* c.p.c.

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, **il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio**, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli **102**, secondo comma, **107, 164**, secondo, terzo, quinto e sesto comma, **167**, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, **182, 269**, secondo comma, **291 e 292**, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. **Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.**

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. (!)

(segue) Verifiche preliminari art. 171 *bis* c.p.c.

Verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, idea dell' «udienza fittizia» giudice senza la comparizione delle parti provvede: **Controlli oggi svolti udienza 183 c.p.c.**

- Assumere i provvedimenti relativi all'integrazione del contraddittorio (102); rinnovazione o integrazione della citazione (164, co. 2,3,5,6); regolarità della procura (182).
- Provvedimenti relativi alla contumacia (291; 292)
- Provvedimenti relativi alla chiamata del terzo (107;167;269). Solleva le questioni rilevabili d'ufficio sollecitando il contraddittorio fra le parti. Questioni dovranno essere trattate nelle memorie istruttorie.

Istanza di chiamata del terzo (es. in garanzia: evizione; chiamata dell'assicurazione professionale), il giudice dovrà fissare nuova udienza per consentire la citazione del terzo. (Cass. Sez. Un. 4309/2010; Cass. 25886/2020) il G. può discrezionalmente non autorizzare la chiamata del terzo anche quando l'istanza proviene dal convenuto (vs art. 269 c.p.c.). Tutela della ragionevole durata del processo. Art. 269 **NORMA RESTA IMMUTATA.**

(segue) Verifiche preliminari art. 171 *bis* c.p.c.

Verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, idea dell' «udienza fittizia» giudice senza la comparizione delle parti provvede.

Termine di 15 giorni (ordinatorio) per assumere i provvedimenti decorrente dall'ultimo giorno previsto per la costituzione del convenuto.

Prima udienza: almeno 120 gg dalla notifica della citazione;

Costituzione del convenuto: 70 gg prima dell'udienza fissata in citazione;

Verifiche preliminari: 15 gg decorrenti dal termine per la costituzione del convenuto.

Problema di coordinamento con artt. 171 e 291 c.p.c.

(segue) Verifiche preliminari art. 171 *bis* c.p.c.

Il vecchio quinto comma art. 168 *bis* c.p.c. viene reintrodotta in questa norma: dalla data della nuova udienza decorreranno i termini per le memorie istruttorie. **Ma il convenuto è GIA' costituito.**

Riduzione della durata del processo? Giudice può comunque differire d'ufficio la prima udienza.

PROBLEMA in caso di eccezione di carenza di giurisdizione o incompetenza del giudice adito.

La fase di trattazione

LE ATTUALI TRE MEMORIE 183 SESTO COMMA C.P.C. VENGONO ANTICIPATE CON TERMINI A RITROSO PRIMA DELLA PRIMA UDIENZA:



ora sono le MEMORIE 171 ter c.p.c.

Stesso contenuto della vecchia triade, tranne alcune modifiche puntuali e di coordinamento:

- ❑ Se il giudice ha rilevato d'ufficio determinate questioni nell'ordinanza preliminare, le parti devono trattarle nelle memorie di cui all'art. 171 *ter* c.p.c.
- ❑ I termini perentori non sono assegnati dal giudice ma dalla legge e le parti «a pena di decadenza possono...» depositarle.


(segue) Memorie integrative art. 171 *ter* c.p.c.

TERMINI A RITROSO DALL'UDIENZA 183 C.P.C. (o quella differita)

I vecchi 30+30+20 diventano **40+20+10**

PROBLEMA DELLA CONCATENAZIONE TERMINI A RITROSO CHE SCADONO DI SABATO O PERIODO FERIALE E TUTTI DECORRENTI DALL'UDIENZA: CRITICA

120 gg. liberi



(segue) Memorie integrative art. 171 *ter* c.p.c.

- **Memoria n. 1:** 40 gg prima dell'udienza fissata (in citazione, ovvero differita).

La barriera preclusiva per l'attore per reconventio e chiamata del terzo prevista nel vecchio 183 c.p.c. si sposta a questa prima memoria



IL TENORE LETTERALE PERO' E' RIFERITO A TUTTE LE PARTI

*«proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto **o dal terzo**, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte»*

- L'attore deve qui chiedere autorizzazione chiamata del terzo: giudice però pronuncerà all'udienza: CRITICA e POSSIBILI CORTOCIRCUITI
- differenza tra inammissibile mutatio e mutamento ammissibile: cd. **domande complanari**
- **Coordinamento con nuovo principio di chiarezza e sinteticità art. 121 c.p.c.**

(segue) Memorie integrative art. 171 *ter* c.p.c.

- **Memoria n. 2:** II 20 gg prima dell'udienza. Contenuto MISTO, trattazione e istruttorio a prova diretta

«Replicare alle domande e alle eccezioni **nuove** o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle **domande nuove** da queste formulate nella memoria di cui al numero 1». Si conferma la figura delle domande cd. Complanari (non solo reconventio dell'attore)

- **Memoria n. 3:** 10 gg prima dell'udienza. Contenuto MISTO di **replica** e prova contraria.



INTERA DEFINIZIONE *THEMA DECIDENDUM* E *PROBANDUM* PRIMA
DELLA PRIMA UDIENZA

Udienza di prima trattazione: art. 183 c.p.c.

Se giudice non ha pronunciato ordinanza preliminare 171 bis c.p.c.:

- potrà comunque esercitare questi poteri alla prima udienza
(es. questione di incompetenza)
- Pronuncia solo a questa udienza su eventuale chiamata del terzo da parte dell'attore
- Nuovo art. 183-bis c.p.c.: può disporre conversione in rito semplificato con ordinanza non impugnabile

«...valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che **in relazione a tutte le domande** proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 –decies»

- Fatti di causa non controversi
- Domanda fondata su prova documentale, di pronta soluzione o «istruzione non complessa»
- E prosegue con rimessione in decisione o assunzione prove orali

PROFILI CRITICI: RISCHIO DI DISECONOMIE

Udienza di prima trattazione. art. 183 c.p.c.

Anche se giudice si avvale dell'ordinanza preliminare, ogni questione pregiudiziale di rito verrebbe risolta all'udienza di prima trattazione



v. IN PARTICOLARE QUESTIONE DI IMPROCEDIBILITA'
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

Ex art. 171 bis c.p.c. le parti dovranno discuterne nelle memorie

Udienza (magari rinviata) 183, il giudice verifica l'improcedibilità e assegna termine

CRITICA



IL RUOLO CHIAVE DELL'ART. 175 C.P.C. e del nuovo ART. 101 C.P.C.

Ove l'aggiunta «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio
e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una
lesione del diritto di difesa, **adotta i provvedimenti opportuni**»

MASSIMO POTENZIAMENTO DEL CASE MANAGEMENT

Udienza di prima trattazione: art. 183 c.p.c.

DIVIENE UDIENZA PER TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
E DI AMMISSIONE DELLE PROVE

COMPARIZIONE PERSONALE delle parti **TORNA OBBLIGATORIA**



La definizione anticipata del thema decidendum e probandum (insieme delle questioni controverse da risolvere, in fatto ed in diritto) consente al giudice di avere maggiore capacità di gestire con successo il tentativo (Rel. Illustrativa)

COMPARIZIONE FUNZIONALE A:

- TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

- INTERROGATORIO LIBERO
(ASSENZA INGIUSTIFICATA PARTE ARG. 116 C.P.C.)

UDIENZA DI PRIMA TRATTAZIONE: 183 c.p.c. e abrogazione dell'art. 184 c.p.c.

- ❑ 185- *bis* c.p.c. → il Giudice potrà, in ogni caso, formulare una proposta di conciliazione fino all'udienza di p.c.
- ❑ il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni

LA PRIMA UDIENZA DIVIENE ANCHE UDIENZA DI AMMISSIONE PROVE

- ❑ Se il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova, rimette in decisione

I DUE NUOVI PROVVEDIMENTI SEMPLIFICATI (NON PIU' PERÒ PROVVISORI...)

- ❑ ARTT. 183 –TER C.P.C.: «ordinanza **di accoglimento** della domanda»
- ❑ ART. 183-QUATER C.P.C.: «ordinanza **di rigetto** della domanda»
- Diversa disciplina e struttura rispetto alla versione della legge-delega
- Perdono il carattere (vistosamente anomalo) della provvisorietà

CARATTERI COMUNI:



- Strumenti di definizione del giudizio
- Controversie competenza del Tribunale su diritti disponibili
- Nel corso del giudizio di I grado (per quella di rigetto «all'esito della udienza 183» o dopo)
- Su istanza di parte
- Stesso regime di reclamo 669-terdecies c.p.c.

I provvedimenti semplificati di accoglimento e rigetto della domanda

«ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA»

«quando i **fatti costitutivi sono provati** e le **difese del convenuto appaiano manifestamente infondate**»

- NO NATURA CAUTELARE PER MANCATO VAGLIO DEL PERICULUM IN MORA
- VAGLIO DEL FUMUS STRINGENTE: PROVA PIENA FATTI COSTITUTIVI E MANIFESTA INFONDATEZZA «DIFESE» IN SENSO LATO DEL CONVENUTO

Il nuovo 183-ter c.p.c.: ordinanza di accoglimento della domanda

- Nelle controversie di **competenza del tribunale** aventi ad oggetto **diritti disponibili** il giudice, su **istanza di parte**, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda **quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate**.
- In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.
- L'ordinanza di accoglimento è **provvisoriamente esecutiva**, è **reclamabile** ai sensi dell'articolo 669-terdecies e **non acquista efficacia di giudicato** ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
- L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.
- In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Il nuovo 183-ter c.p.c.: ordinanza di accoglimento della domanda

I COMMA: pare riferirsi indistintamente a tutti i tipi di domanda nel suo tenore letterale come la rubrica

II COMMA: riferisce però di provvisoria esecutorietà, che richiama allora solo ordinanza di condanna



RAGIONI SISTEMATICHE FANNO PROPENDERE PER INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA ALLE SOLE DOMANDE DI CONDANNA

- reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.
- definisce il giudizio ma no efficacia di giudicato. Liquidazione spese legali
- l'attore rinuncia alla forza del giudicato per ottenere solo un titolo esecutivo
- il giudizio si sposta in sede di opposizione 615 c.p.c.: funzione solo deterrente della motivazione di rigetto
- problema coordinamento con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ordinanza ex art. 648 c.p.c.

Il nuovo 183-*quater* c.p.c.: ordinanza di rigetto della domanda

- Nelle controversie di **competenza del tribunale** che hanno ad oggetto **diritti disponibili**, il giudice, su istanza di parte, **nel corso del giudizio di primo grado**, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare **ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163.** In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.
- L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
- L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Il nuovo 183-*quater* c.p.c.: ordinanza di rigetto della domanda

- «ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA»
quando:

A) è manifestamente infondata;

B) Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (n. 3 art. 163 c.p.c.) e la nullità non è stata sanata o se persiste mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4 art. 163 c.p.c.

(conferma della teoria della c.d. sostanziazione della domanda)

Il nuovo 183-*quater* c.p.c.: ordinanza di rigetto della domanda

- «ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA»
quando:

A) è manifestamente infondata;

- ❖ Delibazione di manifesta infondatezza della domanda significa delibazione questione preliminare di merito avente carattere assorbente ex art. 187 c.p.c.
- ❖ Provvedimento inutile perché giudice ha già il potere di rimessione in decisione, specie a fronte della nuova anticipazione delle memorie prima dell'udienza
- ❖ Si può chiedere all'esito dell'udienza 183

Il nuovo 183-*quater* c.p.c.: ordinanza di rigetto della domanda

- «ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA»
quando:

A) è manifestamente infondata

- ❑ funzione quasi ad provocandum della rimessione in decisione
- ❑ Se ammette prove orali e/o Ctu dubbio di incostituzionalità: diritto dell'attore all'istruttoria che lo stesso giudice ha ritenuto necessarie senza revocarle per inutilità di altre prove orali
- ❑ Non potrebbe far caducare misura cautelare, perché non è un provvedimento di merito basandosi a sua volta su una mera deliberazione

Il nuovo 183-*quater* c.p.c.: ordinanza di rigetto della domanda

➤ «ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA» quando:

B) - Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (n. 3 art. 163 c.p.c.) e la nullità non è stata sanata o
- se persiste mancata esposizione dei fatti n. 4 art. 163 c.p.c., pur essendo stato emesso l'ordine di rinnovazione o di integrazione della domanda

- ❑ conferma della teoria della c.d. sostanziazione della domanda
- ❑ Presuppone mancata sanatoria, sia spontanea, sia indotta (inottemperanza ordinanza preliminare). Regime attuale orientamento per estinzione
- ❑ SIMILE QUI LA NATURA DELL'ORDINANZA DI ESTINZIONE (dubbio su salvezza effetto sospensivo prescrizione art. 2945 c.c.)
- ❑ Nessuna sommarietà del rilievo
- ❑ Vaglio del giudice di insussistenza dei requisiti di editio actionis

Scopo delle due ordinanze

- ❑ EVITARE IL LUNGO REGIME DELLE IMPUGNAZIONI ORDINARIE MA SENZA BENEFICIO DEL GIUDICATO SOSTANZIALE
- ❑ RINUNCIA AGLI EFFETTI PRECLUSIVI DEL GIUDICATO E DELL'ACCERTAMENTO INCONTROVERTIBILE
- ❑ SI SPIEGA IL RIFERIMENTO AI «DIRITTI DISPONIBILI»
- ❑ RESTA DUBBIO DI INCOSTITUZIONALITA' PER ORDINANZA DI RIGETTO PER MANIFESTA INFONDATEZZA SE ASSUNTA IN PENDENZA DI ASSUZIONE PROVE ORALI AMMESSE

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO E GIURAMENTO

- **Novità: art. 193 comma 2 c.p.c.** → giuramento per iscritto: in luogo dell'udienza di comparizione, il Giudice può assegnare termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal c.t.u. recante il giuramento
- Nomina di più consulenti → grave necessità o quando la legge lo dispone espressamente

FAE DECISORIA

SCelta DI ANTICIPARE EPILOGO SCRITTO FINALE RISPETTO ALL'UDIENZA



Viene meno formalmente udienza di PC ma udienza finale è mero involucro

«SALVO rinuncia delle parti», assegna i seguenti TERMINI PERENTORI a ritroso:

- 60 gg prima dell'udienza per note scritte di precisazione delle conclusioni
- 30 gg prima dell'udienza per comparse conclusionali
- 15 gg prima dell'udienza per memorie di replica

N.B. con le note di PC le parti possono chiedere la discussione orale della causa: deposito solo delle conclusionali

- SI AGGIUNGE AL 281-SEXIES solo termine ordinatorio di 30 gg. per pronuncia della sentenza SE NO LETTURA DISPOSITIVO IN UDIENZA

Nuovo art. 96 c.p.c.

- **Aggiunto un quarto comma:**

«Il giudice può aggiungere, nei casi di responsabilità aggravata, alla parte soccombente



- sanzione pecuniaria da pagare alla cassa delle ammende
- Tra euro 500 e euro 5.000
- compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo

Grazie per l'attenzione

Avv. Prof. Raffaella Muroni

Avv. Riccardo Martinoli